

(N. 1949)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MUSOLINO e FIORE

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1951

Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la reversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articolo 4, modificato successivamente con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, terzo capoverso, il legislatore del tempo aveva stabilito che agli orfani maggiorenni, riconosciuti invalidi a qualsiasi lavoro o nulla-tenenti, competesse la reversibilità della pensione statale, corrisposta al genitore, equiparando a tal fine la minorità fisica e cioè incapacità ad un lavoro proficuo e la nullatenenza alla minorità legale. Parimenti era stabilito con il penultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, per i figli del militare.

Tale logica ed umana disposizione venne dal legislatore fascista abrogata con l'articolo 12 del decreto legge 21 novembre 1923, n. 2480, andato in vigore il 1° gennaio 1924.

Pur ritenendo che della disposizione contenuta dal decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificata successivamente come sopra, si sia abusato, talchè il legislatore del 1923 ha sen-

tito il bisogno di revocare la disposizione in parola, non si può però ammettere che la revoca stessa, a prescindere dalla nullatenenza, riguardi tutti i casi di invalidità. Infatti esistono orfani maggiorenni che, al momento del raggiungimento della maggiore età, sono colpiti di invalidità assoluta, che potremmo dire di prima e seconda categoria, cioè in condizioni tali da non poter provvedere in alcun modo al loro sostentamento, rimanendo così in balia della pietà altrui.

Questa drammatica condizione non può essere, per ragioni di umanità e di logica giuridica, non essere riconsiderata dal legislatore odierno al lume dei principi della Carta Costituzionale, la quale all'articolo 38 statuisce che:

« Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e alla assistenza sociale ».

Ora non è possibile che il minorenni orfano di ottima salute possa godere la reversibilità

di pensione fino alla vigilia del compimento del 21° anno di età, mentre l'orfano maggiorenne incapace a qualsiasi lavoro, venga costretto al compimento del 21° anno a chiedere all'altrui pietà l'elemosina per vivere, provocando nel genitore pensionato statale, morente, il dolore vivissimo di lasciare il pro-

prio figlio invalido nell'assoluta miseria. Questa situazione tragica per chi muore e per chi sopravvive non può lasciare indifferente il legislatore dell'Italia repubblicana e democratica, ragione per cui riteniamo doveroso sottoporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La disposizione dell'articolo 12 del decreto legge 23 novembre 1923, n. 2480, ultimo capoverso, è abrogata. Essa è sostituita dalla seguente: « Sono parificati ai figli minorenni, i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che al giorno della morte dell'impiegato erano ancora a suo carico e che siano inabili a qualsiasi lavoro ».

Uguale disposizione è applicata agli orfani del militare contemplati dall'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.